

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2103**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVOLDI, BALZAMO, ZAFFANELLA, MASCIADRI, FERRARI*Presentata il 9 maggio 1973*

Nuovi termini per la pensione di reversibilità
ai superstiti di deceduti anteriormente al 1° gennaio 1940

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 30 aprile 1969, n. 153, all'articolo 24 concede ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1940 la facoltà di richiedere la pensione di reversibilità. Tale facoltà è però subordinata al rispetto di un termine: gli interessati erano tenuti infatti a presentare domanda improrogabile entro il 30 aprile 1972, decedendo da ogni diritto ove tale termine dovesse essere superato.

A tutt'oggi però, ormai scaduti i detti termini, vi sono taluni interessati i quali per non avere ottemperato all'obbligo prescritto dalla legge del 1969, si vedono esclusi dal godimento della pensione di reversibilità.

Si rende pertanto necessario provvedere alla emanazione di una legge che proroghi il periodo di tempo entro il quale i superstiti in-

teressati possono presentare all'INPS domanda di pensione di reversibilità.

Con l'articolo unico della presente proposta di legge stabiliamo pertanto, che il termine sia prorogato di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, e che i superstiti interessati possano usufruire delle pensioni con decorrenza 1° gennaio 1969.

Stabiliamo altresì che trascorso il termine dei tre anni di cui alla presente proroga il diritto alla pensione di reversibilità resta salvo, ma la decorrenza della pensione viene fissata il primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

La presente proposta di legge in sostanza intende accogliere le richieste legittime degli interessati, e pertanto confidiamo nell'accoglimento da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE**ARTICOLO UNICO.**

Ai superstiti dell'assicurato, deceduto anteriormente al 1° gennaio 1940 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il

diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, spetta la pensione di reversibilità con decorrenza dal 1° gennaio 1969, a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

La domanda per ottenere la pensione di cui al comma precedente deve essere presentata dagli aventi diritto, entro il termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorso il suddetto termine di 3 anni, la pensione, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.